

**REGIONE DELLA PUGLIA**

**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ADUNANZA DEL 25 novembre 1987

N. 679 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 14.11.1972, n. 13 e 19.3.1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali".

L'anno millenovecento ottantasette il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 10,00 in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la presidenza del Sig. Prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. Dott. Mario Annese

Consiglieri Segretari i sigg. Dott. Vito Mariella - Avv. Giorgio Bortone

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	✓	
2) AFFATATO Giuseppe	✓	
3) ANNESE Mario	✓	
4) APRILE Leonardo	✓	
5) ARMENISE Nicola	✓	
6) AUGELLI Raffaele	✓	
7) BELLOMO Michele	✓	
8) BIANCO Stefano	✓	
9) BORGIA Franco	✓	
10) BORTONE Giorgio	✓	
11) BRUNO Antonio		✓
12) CAPOZZA Emanuele	✓	
13) CAVALLO Antonio	✓	
14) COLASANTO Giuseppe	✓	
15) CONVERTINO Cosimo		✓
16) CROCCO Antonio	✓	
17) DI CAGNO Nicola	✓	
18) DI GIOIA Pasquale	✓	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	✓	
20) DI RODI Nicola	✓	
21) FAZIO Lorenzo	✓	
22) FESTINANTE Luigi	✓	
23) FITTO Salvatore		✓
24) FORTUNATO Loris	✓	
25) GODELLI Silvia	✓	

	Presenti	Assenti
26) IAFRATE Zenone	✓	
27) LIA Cesare	✓	
28) LIUZZI Francesco	✓	
29) MANSUETO Nicola	✓	
30) MARIELLA Vito	✓	
31) MARINELLI Fernando	✓	
32) MARROCCOLI Tommaso		✓
33) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
34) MARZO Corradino	✓	
35) MASSAFRA Isabella	✓	
36) MASTRANGELO Giovanni	✓	
37) MONFREDI Angelo	✓	
38) OCCHIOFINO Nicola		✓
39) PAOLUCCI Roberto	✓	
40) PICCIGALLO Benito	✓	
41) PIZZICOLI Michele	✓	
42) PUGLIESE Girolamo	✓	
43) RIZZO Marcello	✓	
44) ROSSI Angelo	✓	
45) SAPONARO Francesco	✓	
46) SIMONE Mauro	✓	
47) STRAZZERI Marcello	✓	
48) TARRICONE Luigi	✓	
49) TEDESCO Alberto	✓	
50) ZINGRILLO Giuseppe		✓

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che nono argomento in discussione è il riesame della legge regionale "Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 14.11.1972, n. 13 e 19.3.1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali".

Dà la parola al relatore, cons. Di Gioia, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenuta in sede di lettura dei singoli articoli;

A unanimità di voti, espressi e accertati per alzata di mano,

#### DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 14.11.1972, n. 13 e 19.3.1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

#### I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Dott. Vito Mariella-Avv. Giorgio Bortone)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (Dott. Renato Guaccero)

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 14.11.1972, n. 13 e 19.3.84, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

L'art. 3 della L.R. 14.11.1972, n. 13, e successive modificazioni, è così integrato:

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico-attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura - ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo.

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del Fondo è assicurato con contribuzione "una tantum" da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Consiglio regionale relativo all'indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.

(Approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

2

**Art. 2**

A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui allo art. 3 della legge regionale 19 marzo 1984, n° 14, è il 22%.

(Approvato all'unanimità)

**Art. 3**

Il comma 3° dell'art. 5 della legge regionale 14.11.1972, n° 13 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti commi:

"La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio di cui all'art. 12 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

età di pensionamento	coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

(Approvato all'unanimità)

**Art. 4**

L'art. 9 della legge regionale 14.11.1972, n°13, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali inferiori per un periodo a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al quarto comma del precedente art.5"

Il Consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purchè abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi."

(Approvato all'unanimità)

**Art. 5**

All'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 14.11.1972, n° 13, sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero al Parlamento Europeo".

(Approvato all'unanimità)

**Art. 6**

La tabella prevista dall'art. 12 della L.R. 14.11.1972, n° 13, modificato dall'art. 4 della L.R. 19 marzo 1984, n° 14, è così integrata:

anni di contribuzione	percentuale sulla indennità di carica mensile
15	60%
16	61%
17	61,5%
18	62%
19	62,5%
20 e oltre	63%

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

cazioni, il seguente comma: "La frazione di anno si computa per intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno".

(Approvato all'unanimità)

**Art. 7**

Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla L.R. 14.11.1972, n° 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

(Approvato all'unanimità)

**Art. 8**

La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia.

(Approvato all'unanimità)

**Art. 9**

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 2.937.000.000, si provvede:

per ciò che riguarda l'esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L. 322.000.000, sul Cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.

(Approvato all'unanimità)

Art. 10

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Dott. Vito Mariella-Avv. Giorgio Bortone)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Renato Guaccero)